SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 197**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 361, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali esistenti presso l'Università degli studi di Parma, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale.

Art. 2.

Dopo l'art. 405, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale

Art. 406. — È istituita presso l'Università degli studi di Parma la scuola diretta a fini speciali per «tecnici dell'amministrazione aziendale».

La scuola ha il compito di preparare i giovani professionalmente qualificati nelle metodologie di gestione, di organizzazione e di controllo proprio delle funzioni operative aziendali nei vari ambiti settoriali della produzione originaria dell'industria, della distribuzione, degli enti pubblici e dei servizi.

La scuola rilascia il diploma in tecnici dell'amministrazione aziendale.

Art. 407. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. L'attività didattica si articola tra lezioni, esercitazioni e analisi di casi concreti per un numero annuo complessivo di ottocento ore, di cui cinquecento ore di insegnamento e trecento ore di attività pratiche guidate.

Art. 408. — Il numero massimo degli iscritti è di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di economia e commercio.

Art. 409. — Le materie di insegnamento, che comprendono corsi teorici, seminari e lo svolgimento di un tirocinio presso le imprese, sono le seguenti:

1° Anno (insegnamenti di base):

contabilità e bilancio;

gestione aziendale;

statistica aziendale;

elementi di informatica e sistemi informativi aziendali;

diritto dell'impresa;

economia dei settori industriali;

storia dell'economia;

sociologia generale.

2° Anno (insegnamenti di formazione professionale):

finanziamenti d'azienda;

gestione valutaria;

programmazione e controllo;

organizzazione aziendale;

analisi e contabilità dei costi;

marketing;

gestione del personale;

diritto tributario.

Per ciascun anno gli studenti sono tenuti a seguire tutti i corsi previsti e almeno due tra i seguenti insegnamenti:

economia e tecnica delle imprese di trasporto;

metodi quantitativi per le decisioni aziendali;

tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

economia delle aziende agrarie;

tecnica del commercio internazionale;

economia e tecnica delle aziende mercantili;

tecnica bancaria dei crediti;

analisi finanziaria.

Il consiglio della scuola si riserva di attivare i corsi opzionali in base alla domanda degli studenti ed alle esigenze del mercato.

Art. 410. — Le modalità di svolgimento dei corsi si basano sul principio del tempo pieno e richiedono che gli allievi frequentino obbligatoriamente le lezioni ed i seminari e che svolgano un tirocinio pratico presso le imprese.

Al termine di ciascun anno gli studenti dovranno superare un esame teorico-pratico per ognuna delle materie di insegnamento.

Art. 411. — L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola almeno sei mesi prima dell'esame predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1989
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 202

89A3727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nei dipartimenti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 appresso indicati sono inserite, per ciascuno di essi, le discipline come di seguito riportate:

Art. 38. — Dipartimento di filologia:

lingua e letteratura latina medioevale;

paleografia e diplomatica;

bibliografia e biblioteconomia;

paleografia bizantina;

Art. 39. — Dipartimento di storia:

storia economica dell'età moderna;

epigrafia e antichità greche;

epigrafia e antichità romane;

istituzioni medioevali;

storia economica medioevale;

geografia storica dell'Europa;

storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;

metodi quantitativi applicati alla storia;

storia degli antichi stati italiani;

teoria e storia della storiografia nell'età moderna;

storia economica;

politica economica europea;

storia e istituzioni dei paesi islamici;

storia e istituzioni dell'Africa sub-sahariana;

storia del sub-continente indiano e dell'Asia orientale;

assiriologia;

egittologia;

paletnologia;

epigrafia semitica;

storia medioevale dell'Oriente europeo;

storia dei paesi islamici;

numismatica, sfragistica e araldica;

epigrafia medioevale;

esegesi delle fonti della storia medioevale;

storia agraria medioevale;

storia della Calabria medioevale;

pubblicistica e cronachistica medioevale;

storia degli insegnamenti tardo-antichi e medioevali;

storia del Mezzogiorno medioevale;

storia del Mezzogiorno;

archivistica speciale;

storia del Rinascimento;

storia dell'America settentrionale;

storia dell'età della Riforma e Controriforma;

storia dell'età dell'Illuminismo;

storia della Calabria moderna e contemporanea;

storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;

storia del diritto greco.

Art. 40. — Dipartimento delle arti:

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte medioevale;

storia dell'arte moderna;

archeologia fenicio-punica;

archeologia orientale.

Art. 41. — Dipartimento di linguistica:

ebraico e lingue semitiche comparate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 292

89A3728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 29, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Ancona, sono aggiunte le seguenti scuole dirette a fini speciali:

strumentisti di sala operatoria;

tecnici di anestesia e rianimazione.

Dopo l'art. 49 sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria:

Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria

Art. 50. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.

Art. 51. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun corso, per un totale di venti studenti.

Art. 52. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento/istituto di clinica chirurgica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 53. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetricia.

Art. 54. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Tecnica ed assistenza preoperatoria, operatoria e postoperatoria:

anatomia umana (*);
strumentario chirurgico;
preparazione del tavolo operatorio;
strumentazione infermieristica I;
strumentazione infermieristica II;
assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia;
c) ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;
medicina legale ed etica professionale;
i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);
metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
concetto di asepsi;
igiene ospedaliera;
concetto di epidemiologia generale;
infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

2° Anno:

Tecnica ed assistenza preoperatoria e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia e ostetricia;
c) ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili in altre scuole dirette a fini speciali.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 55. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) sale oper. cl. ch. (ospedale Torrette); 2) sale oper. pat. chir. sez. chr. torac. (ospedale Umberto I); 3) sale op. ginec. ostet. (ospedale Salesi); 4) sale op. clin. ortop. (ospedale Umberto I); 5) sale oper. clin. urol. (ospedale Umberto I); 6) sale op. clin. ocul. (ospedale Torrette); 7) sale oper. cardiochir. (ospedale Salesi); 8) sale oper. neurochir. (ospedale Torrette); 9) sale oper. sem. chir. (ospedale Fano).

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 56. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Dopo il suddetto articolo 56, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione:

Scuola diretta a fini speciali
per tecnici di anestesia e rianimazione

Art. 57. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici all'esercizio della professione di tecnico di anestesia e rianimazione, sia mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e specialistiche, sia attraverso lezioni, esercitazioni e tirocini professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di anestesia e rianimazione.

Art. 58. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

Art. 59. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica chirurgica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 60. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia unama (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia;
nozioni di tecnologie biomediche (*);
tecniche manageriali di un servizio di anestesia e rianimazione;
nozioni di medicina legale (*);
tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

2° Anno:

rianimazione;
tecniche chirurgiche;
tecnologia per strumentazione di anestesia e rianimazione;
igiene e tecnica ospedaliera applicata;
legislazione sanitaria applicata (*);
dietologia applicata;
tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 61. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

complesso operatorio;
centro di rianimazione;
terapia intensiva post-operatoria.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 62. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1989
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 313

89A3735

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1989.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi, con decorrenza 13 luglio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogati al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrati alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984 e col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 dicembre 1985;

Visto il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1985, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1988, registro n. 32 Finanze, foglio n. 203, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988, concernente fra l'altro la fissazione, a decorrere dal 1° luglio 1988, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 22 maggio 1989 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 15 giugno 1989 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Riconosciuta altresì la necessità, su parere del suddetto comitato, di variare le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80» . . . . L. 300

2. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40» . . . . . » 200

3. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto» . . . . » 7.500

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione lire	Imposta sul valore aggiunto lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80» .	75,000	47,85
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	36,3550	23,9250
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40» . .	72,37	31,90
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	110,47	79,75
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	112,56	79,75
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1149,14	1196,25
7. Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva».	19,49	15,95
8. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva».	29,5650	23,9250
9. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva».	38,87	31,90
10. Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva».	114,35	47,85
11. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	58,25	47,85
12. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	98,89	79,75
13. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100».	83,42	47,85
14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	88,68	47,85
15. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box».	172,7450	119,6250

Art. 3.

A decorrere dalla data del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini . . . . L. 12
Svedesi . . . . » 22
Bossoli. . . . . » 19
Controvento . . . . » 65
Caminetto. . . . . » 140
Minerva (contenenza fino a 50 fiammiferi) . . . . » 19,50
Minerva (contenenza oltre 50 fiammiferi) . . . . » 26
Minerva giganti . . . . » 105
Familiari . . . . » 12
Maxi-Box . . . . » 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1989
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 125

89A3826

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° luglio 1989, e quella n. 10 di scadenza 1° gennaio 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrottà, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a caratterre CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12649», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 22 dicembre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1989 - Roma, 2 gennaio 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Giuseppe Pasqua)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 792400 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° gennaio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 22 dicembre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12649», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Gli importi relativi alle semestralità di interessi (cedole) al lordo ed al netto, sono, per ciascun taglio e per ciascuna scadenza, i seguenti:

Semestralità al 1° luglio

Taglio	Importo lordo	Importo netto
—	—	—
1.000.000	62.500	54.690
5.000.000	312.500	273.440
10.000.000	625.000	546.875
50.000.000	3.125.000	2.734.375
100.000.000	6.250.000	5.468.750
500.000.000	31.250.000	27.343.750
1.000.000.000	62.500.000	54.687.500

Semestralità al 1° gennaio

Taglio	Importo lordo	Importo netto
—	—	—
1.000.000	62.500	54.685
5.000.000	312.500	273.435
10.000.000	625.000	546.875
50.000.000	3.125.000	2.734.375
100.000.000	6.250.000	5.468.750
500.000.000	31.250.000	27.343.750
1.000.000.000	62.500.000	54.687.500

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° gennaio 1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1989
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 151

89A3763

DECRETO 8 agosto 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° agosto 1989, a quella n. 8 di scadenza 1° febbraio 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze è nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12650», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° febbraio 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 24 gennaio 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1989 - Roma, 1° febbraio 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Giuseppe Pasqua)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 792500 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° febbraio 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 24 gennaio 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12650», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° febbraio 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 169

89A3825

DECRETO 12 agosto 1989.

Ripartizione dell'utile spettante allo Stato per l'anno 1988 sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento, come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, a norma del quale le disponibilità del fondo speciale — al quale sono versati gli utili spettanti allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione

della sezione speciale per il credito alla cooperazione (sezione Coopercredito) della Banca nazionale del lavoro — saranno utilizzate dalla sezione per le finalità ivi previste, secondo modalità da determinarsi, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) ed in particolare l'art. 1, come modificato dal decreto ministeriale n. 303863/9.3 del 2 settembre 1988, con il quale si è stabilito, in attuazione del citato art. 39 e dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha soppresso il «Fondo speciale conto finanziamenti», che le disponibilità del suddetto Fondo speciale sono attribuite, nelle proporzioni stabilite annualmente, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione Coopercredito a tasso ordinario («Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario»), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni («Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo»);

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1988 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 20 giugno 1989;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 citato in premessa, modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale n. 303863/9.3 del 2 settembre 1988, è ulteriormente modificato come segue:

«Il fondo speciale di cui all'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, è utilizzato, secondo le modalità determinate annualmente con la procedura indicata nello stesso art. 39, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla Sezione Coopercredito a tasso ordinario ("Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario"), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ("Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo") ed, in parte, per assicurare alla Sezione medesima la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle "divise" da acquistare mediante prestiti in valuta estera ("Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera")».

Art. 2.

L'utile di L. 5.326.200.000, spettante per l'esercizio 1988 allo Stato per la sua partecipazione al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al Fondo speciale costituito presso la sezione medesima è ripartito come segue:

1) al «Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo» l'importo di L. 532.620.000, pari al 10% del dividendo, da ripartire nelle seguenti percentuali:

il 35%, pari a L. 186.417.000, alla Confederazione cooperative italiane;

il 35%, pari a L. 186.417.000, alla Lega nazionale cooperative e mutue;

il 20%, pari a L. 106.524.000, alla Associazione generale cooperative italiane;

il 10%, pari a L. 53.262.000, all'Unione nazionale cooperative italiane;

2) al «Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario» ("ristorno interessi") l'importo di L. 3.543.580.000 da ripartire, unitamente al residuo di L. 500.454.433 relativo agli esercizi precedenti, nelle seguenti misure:

a) il 93,80% pari a L. 3.793.304.298, quale «ristorno» a favore di tutte le cooperative aventi diritto ed operanti nel Centro-Sud (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

b) il 6,20% pari a L. 250.730.135, quale «ristorno» a favore delle stalle sociali del Centro-Nord (tutte le regioni e province autonome, escluse quelle di cui al punto *a)*, intendendosi per tali le cooperative dedite all'allevamento del bestiame da carne e/o da latte con esclusione di quelle che provvedono alla macellazione diretta del bestiame;

3) al «Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in v.e.» la somma residua disponibile di L. 1.250.000.000 destinata ad assicurare alla sezione la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle «divise» da acquisire mediante prestiti in v.e.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3794

DECRETO 14 agosto 1989.

Determinazione del limite di disponibilità liquide che la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE - è autorizzata a tenere, a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227 con il quale è stata istituita presso l'INA la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE;

Visto il quarto comma dell'art. 13 della citata legge n. 227/77 il quale prevede che le disponibilità che affluiscono alla SACE siano tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente n. 23620 ex 228 denominato: «SACE, legge 227/77» o investiti in BOT, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del Tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito;

Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal ventunesimo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale è stato istituito presso la SACE un apposito fondo rotativo per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti da garanzia assicurativa della SACE medesima per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo;

Visto il quinto comma dello stesso art. 18 il quale dispone che le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del predetto fondo rotativo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE;

Considerato che le somme di pertinenza del fondo rotativo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato n. 23634 ex 749 denominato: «SACE - Fondo rotativo di cui all'art. 18 della legge 730/83»;

Visto il primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche, che dispone la non applicabilità del limite del 4% «agli enti per i quali già vigono apposite norme per regolare, con provvedimenti del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto in particolare il primo comma, dell'art. 2 della predetta legge 720/84 che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 40 della legge n. 119/81 citata agli enti ed organismi indicati nella tabella *B* annessa alla stessa legge n. 720/84;

Considerato che la SACE risulta compresa fra gli enti indicati nella tabella *B* di cui sopra come da ultimo sostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989;

Visto l'ottavo comma dello stesso art. 40 il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti che le aziende ed istituti di credito possono tenere presso di sé;

Vista la nota n. 267113 dell'8 novembre 1982, successivamente integrata e confermata con nota n. 41026 del 21 aprile 1984, con la quale il Ministro del tesoro ha autorizzato la SACE a tenere depositate presso aziende e istituti di credito somme non superiori complessivamente a 10 miliardi di lire al netto delle somme occorrenti per il pagamento di indennizzi già deliberati dal comitato di gestione e approvati dal Ministro del tesoro;

Riconosciuta la necessità di rideterminare il predetto limite massimo al fine di garantire la funzionalità corrente della SACE medesima;

Ritenuta l'opportunità di fissare in 100 miliardi di lire il limite massimo delle disponibilità che la SACE può tenere a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito per lo svolgimento della propria attività corrente. Tale importo si intende comprensivo: *a)* delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi già deliberati dal comitato di gestione e approvati dal Ministro del tesoro; *b)* degli importi di cui ai conti valutari; *c)* delle somme che affluiranno alla SACE e riferibili, a qualsiasi titolo, al fondo rotativo di cui alla predetta legge n. 730/83 e successive modifiche; *d)* di qualunque altra somma che affluirà a qualunque titolo alla SACE;

Considerato che, in relazione alla particolare attività svolta dalla SACE, si rende opportuno modificare, ai sensi del settimo comma, del sopra citato art. 40 della legge n. 119/81, le condizioni e modalità di funzionamento dei conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato a nome della SACE;

Decreta:

La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE - è autorizzata a tenere, a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito disponibilità liquide per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi di lire.

Tale importo si intende comprensivo:

a) delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi già deliberati dal comitato di gestione e approvati dal Ministro del tesoro;

b) degli importi di cui ai conti valutari;

c) delle somme che affluiranno alla SACE riferibili, a qualsiasi titolo, al fondo rotativo di cui alla legge n. 730/1983, e successive modifiche;

d) di qualunque altra somma che affluirà a qualunque titolo alla SACE.

La Sezione deve comunicare a ciascuna azienda e istituto di credito, anche non tesoriere o cassiere, l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la sommatoria degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di cui al primo comma.

Tutte le disponibilità che superino il predetto limite di 100 miliardi di lire debbono essere versate dalle aziende ed istituti di credito, tesorieri e non, sul conto corrente: «SACE, legge 227/77» n. 23620 ex 228, così come previsto dall'art. 40 della legge 119/81, fatto salvo quanto previsto (ed eventualmente autorizzato dal Tesoro) dal quarto comma dell'art. 13 della legge n. 227/77.

Sul predetto conto n. 23620 debbono anche essere effettuate tutte le operazioni di prelevamento a reintegro del suddetto limite consentito di 100 miliardi di lire.

La SACE - dopo aver provveduto con cadenza trimestrale alla individuazione delle somme da rimborsare ai sensi del quinto comma, dell'art. 21 della legge n. 67/88 a valere sui recuperi realizzati dall'estero - provvederà, entro i quindici giorni successivi, a stornare dal conto corrente n. 23620 al conto corrente n. 23634 di cui sopra, la parte relativa alla quota di pertinenza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3764

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 agosto 1989.

Sostituzione di uno dei commissari straordinari *ad acta* per le attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Jolly Rosso proveniente dal Libano. (Ordinanza n. 1779/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Vista l'ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1989, n. 32, con la quale sono stati nominati i commissari straordinari *ad acta* per le attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Jolly Rosso proveniente dal Libano;

Visto in particolare che per il compimento delle operazioni di cui all'articolo 5 della precitata ordinanza veniva nominato commissario *ad acta* il presidente della giunta della regione Veneto, prof. Carlo Bernini;

Preso atto della designazione a Ministro dei trasporti del succitato commissario *ad acta* prof. Carlo Bernini;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Carlo Bernini nell'incarico di commissario straordinario *ad acta*;

Sentito il presidente della giunta della regione Veneto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'avv. Camillo Cimenti, assessore all'urbanistica e tutela dell'ambiente della regione Veneto, è nominato commissario straordinario *ad acta* in sostituzione del prof. Carlo Bernini, per tutti gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A3770

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1989, n. 261** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989), **recante: «Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di cinquecentocinquanta unità. La tabella *B* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni *(a)*, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati a norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 *(b)*, si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

(a) La legge n. 884/1973 reca: «Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia».

(b) Il quinto comma dell'art. 1 della legge 1/1963 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) prevede che: «Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai *quaranta*, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».

(a) Il testo vigente dell'art. 124 del regio decreto n. 12/1941 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali - quarta qualifica funzionale e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale, rispettivamente di ottocento e seicento unità.

2. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 su provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35 *(a)*.

3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede, per il 20 per cento dei posti residui, mediante i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(b)*, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(c)*, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale. Per i posti eventualmente non coperti, si applica l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni *(d)* con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 *(e)*, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 *(f)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 *(g)*.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 35/1989 è riportato in appendice.

(b) Il D.P.R. n. 325/1988 reca: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

(c) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

(d) Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 56/1987 è riportato in appendice.

(e) Il D.P.C.M. n. 392/1987 reca modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

(f) il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 reca: «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamenti ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione».

(g) Il testo dell'art. 19 della legge n. 958/1986 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. *Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (a), e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (b).*

(a) La legge n. 482/1968 contiene la «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

(b) Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato».

Art. 5.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 4 possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo; nelle assunzioni è data precedenza agli ex appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, nonché agli appartenenti all'ente Ferrovie dello Stato resi disponibili per effetto della vigente normativa in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione.

Art. 6.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 4 — ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'articolo 5 — compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale, nonché, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

2. Il personale straordinario di cui al comma 1 ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(a)*, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della pevidenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

(a) La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

Art. 7.

1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria.

Art. 8.

1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, *previa audizione dell'interessato*. Tale provvedimento è notificato all'interessato.

Art. 9.

1. L'onere derivante dalla completa applicazione del presente decreto è valutato in L. 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in L. 11.600.000.000, L. 34.747.000.000 e L. 58.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *B*

(prevista dall'art. 1, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	105
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	531
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.374
Uditori giudiziari	350
	8.365 (*)

(*) La dotazione organica complessiva comprende anche n. 105 unità e n. 26 unità disponibili, rispettivamente nell'anno 1990 e nell'anno 1991, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32 [recante aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, *n.d.r.*].

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Il R.D. n. 12/1941 reca norme sull'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 124:

«Art. 124. — *Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.*

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Non sono amessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia [il giudizio spetta ora al Consiglio superiore della magistratura a norma dell'art. 46 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, *n.d.r.*], di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 35/1989 (Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione alle particolari esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni della legge 28 febbraio 1987, n. 56 [v. appresso, *n.d.r.*], nonché a quelle concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria "D"».

La legge n. 482/1968 soprarichiamata contiene la «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private». Le categorie dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, elencate negli articoli da 2 a 7 della suddetta legge, sono nell'ordine: invalidi di guerra e invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; privi della vista; sordomuti.

L'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732, e da ultimo dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25, richiamato nell'art. 1 della legge n. 35/1989 (sopra riportato), è così formulato:

«Art. 2 *(Requisiti generali)*. — Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) *età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;*

3) *(abrogato);*

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano eslusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 3:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Con riferimento alla nota (g) all'art. 3:

Il comma 1 dell'art. 19 della legge n. 958/1986, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, sostituisce l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, con il seguente:

«Art. 30. — Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato,

delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.

Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestante con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento».

Il comma 2 dello stesso art. 19 così prosegue: «Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'art. 17 della presente legge».

89A3796

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 agosto 1989, n. 35/89.

Modalità di applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento CEE n. 4076/88 del Consiglio relativo all'importazione di carni bovine congelate.

Si comunica che con regolamento CEE n. 2327/89 della commissione del 28 luglio 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 2220 del 29 luglio 1989, sono state stabilite le modalità d'applicazione del regime di importazione previsto dal regolamento CEE n. 4076/88 del 19 dicembre 1988 del Consiglio per il contingente di tonn. 5.300 di carne bovina congelata (N.C. 0202 e 0206 29 91).

Il suddetto quantitativo di tonn. 5.300 è stato ripartito in due quote, la prima, pari a tonn. 4.240, riservata agli importatori che possono provare di aver importato carni congelate di cui al codice N.C. 0202 e 0206 29 91 nel corso degli ultimi due anni; la seconda, pari a tonn. 1.060 agli importatori che possono giustificare di aver importato nel corso del 1988 una quantità di carne bovina diversa da quella di cui al regolamento CEE n. 234/88, almeno pari a 50 tonn.

Le domande di certificati d'importazione debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 1° settembre 1989.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare che non ha presentato e che si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso regime speciale in altri Stati membri.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

La cauzione, pari a 10 ECU per 100 kg di prodotto, dovrà pervenire entro il 10 ottobre 1989.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda deve essere allegato un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato nell'anno in corso da cui risulti che il richiedente ha svolto e svolge tuttora una attività nel settore della carne bovina. In luogo di tale documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della citata legge n. 15 (art. 4) secondo lo schema allegato.

Coloro che intendano partecipare alla quota di tonn. 4.240, debbono unire alla domanda copia delle bollette doganali della importazione della carne congelata di cui ai codici summenzionati negli anni 1987 e 1988, allegate a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la distinta delle bollette stesse, secondo lo schema allegato.

Coloro che intendano partecipare alla quota di tonn. 1.060, debbono unire alla domanda copia delle bollette doganali relative alle citate importazioni di carne bovina diversa da quella di cui al citato regolamento CEE n. 234/88, allegate a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la distinta delle bollette stesse, secondo lo schema allegato.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Il Ministro: RUGGIERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*) ....

avanti a (*b*) ....

Dichiaro:

di aver esercitato e di esercitare tuttora attività nel settore della carne bovina;

di aver effettuato nel 1988 le importazioni di carne diversa da quella di cui al regolamento CEE n. 234/88 del 25 gennaio 1988 (cont. 1988) risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine	Quantità tonn.

Letto, confermato e sottoscritto.

Località e data, ...

Il dichiarante

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) .... identificato (*g*) ....

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data, ...

(*h*) *Il* ....

(*i*) ....

Timbro
d'ufficio

(*a*) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(*c*) Firma per esteso e leggibile.

(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(*e*) Intestazione d'ufficio.

(*f*) Nome e cognome del dichiarante.

(*g*) Modalità di identificazione, tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*) ....
avanti a (*b*) ....

Dichiaro:

di aver esercitato e di esercitare tuttora attività nel settore della carne bovina;

di aver effettuato nel 1987 e nel 1988 le importazioni di carne bovina congelata di cui ai regolamenti CEE n. 3929/86 del 16 dicembre 1986 (cont. 1987) e n. 234/88 del 25 gennaio 1988 (cont. 1988) risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine	Quantità tonn.

Letto, confermato e sottoscritto.

Località e data, ...

Il dichiarante

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) .... identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data, ... (*h*) *Il* ....

(*i*) ....

Timbro
d'ufficio

(*a*) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(*c*) Firma per esteso e leggibile.

(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(*e*) Intestazione d'ufficio.

(*f*) Nome e cognome del dichiarante.

(*g*) Modalità di identificazione, tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

89A3855

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 maggio 1989:

1) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984;
proroga da 66 mesi al 31 dicembre 1988.

2) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989.

3) Area in provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989.

4) Area dei comuni di Agira, Regalbuto, Catenanuova, Leonforte e Centuripe in provincia di Enna. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul fiume Sciaguana. Lavoratori resisi disponibili dal 9 febbraio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Manifatture Stella del Sud*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. F.lli Giannattasio*, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Valle Piana (Salerno):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Salid*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento e direzione in Salerno:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Gaeta Antonio*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

6) *S.p.a. Mareco*, con sede in Carinaro (Caserta), stabilimenti di Carinaro (Caserta) e Gricignano (Caserta):

periodo: dal 23 settembre 1988 al 22 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Mareco*, con sede in Carinaro (Caserta), stabilimenti di Carinaro (Caserta) e Gricignano (Caserta):

periodo: dal 23 marzo 1989 al 23 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine meccaniche Lenzi*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cofler & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 23 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cofler & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 23 novembre 1986;
pagamento diretto: si:

4) *S.p.a. Simmel meccanica*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Eurospital Pharma*, con sede in Trieste, filiali di Roma, Milano e Trieste:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 1° giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e stabilimento di S. Giorgio delle Pertiche (Padova):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 3 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Effe - Bambole peluche giocattoli*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 19 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 settembre 1985 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Effe - Bambole peluche giocattoli*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova):

periodo: dal 20 settembre 1988 al 23 settembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 settembre 1985 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Filatura del Pasubio*, con sede in Chiuppano (Vicenza) e stabilimento di Chiuppano (Vicenza):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Pachera*, con sede in S. Bonifacio (Verona) e stabilimento di S. Bonifacio (Verona):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no fino al 20 ottobre 1988 - amministrazione controllata.

5) *S.p.a. Universal Filter italiana*, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e stabilimento di Nogarole Rocca (Verona):

periodo: dal 12 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Fila-Apparel*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 7 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alutekna* già *Elemes & Laval*, con sede in Marcon (Venezia), stabilimenti di Marcon (Venezia) e Marghera (Venezia):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988) - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ruaro*, con sede in S. Vito di Leguzzano (Vicenza) dal 23 dicembre 1988: *S.p.a. Vereco*, con sede in Malo (Vicenza), e stabilimento di S. Vito di Leguzzano (Vicenza):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Lanificio veronese fratelli Tiberghien* (ora *Tiberghien Italia)*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 10 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Manifattura Vaicismon*, con sede in Fonzaso (Belluno) e stabilimento di Fonzaso (Belluno):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Intermedi chimici sintetici*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Marilena confezioni sportive*, con sede in Rossano Veneto (Treviso) e stabilimento di Rossano Veneto (Treviso):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ziche Franco*, con sede in Thiene (Vicenza) e stabilimento di Thiene (Vicenza):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Europhon Gruppo Europhon*, con sede in Milano, stabilimenti di Bozzolo e Quistello (Mantova):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.T.C. Gruppo Europhon*, con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Visgomma*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia e per le sole unità di Brescia e Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no in concordato preventivo.

5) *S.d.f. Tessitura serica Libero Bosetti*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 15 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Tessitura G. Ballabio di Galvani e C.*, con sede in Villaguardia (Como) e stabilimento di Villaguardia (Como):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 4 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Campi & Calegari*, con sede in Varedo (Milano) e stabilimento di Varedo (Milano):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Vemaplast*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimento di Lodi (Milano):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 marzo 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Vemaplast*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimento di Lodi (Milano):

periodo: dal 20 settembre 1988 al 20 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 marzo 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Valco*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. IPC - International Pharmaceuticals and Chim.*, con sede in Cassino D'Alberti Mulazzano (Milano) e stabilimento di Cassino D'Alberti Mulazzano (Milano):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Synthetic Rubber Manufactury*, con sede in Albizzate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1986 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Calze Malerba*, con sede in Varese, stabilimenti di Galliate Lombardo (Varese) e Varese:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Metalmax*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Alserio (Como):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Metalmax*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Alserio (Como):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Metalmax*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Alserio (Como):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 14 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no C.P.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10408.

19) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dal 15 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Lanar*, con sede in Milano e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1989, n. 10488/6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ideal clima*, con sede in Brescia e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Coop. Raffaello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1987 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dall'11 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Elettritalia*, con sede in Roma e cantieri di Cosenza e di Lamezia Terme (Cosenza):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.P.A. - Società it.na prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Calzaturificio Francesco Valori*, con sede in Caserta e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1988: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Calzaturificio G. & G. di Pastore A. & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Pasquale Di Ruggiero*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 21 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Eurogas*, con sede in Asolo (Treviso) e stabilimento di cantiere di Napoli:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino*, con sede in Salerno e stabilimento di Brignano (Salerno):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 dicembre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. F.lli Feltrinelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Leiterplatten*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Laterificio Irpino*, con sede in Napoli e stabilimento di Lioni (Avellino):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Sider Mec*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 3 novembre 1987 al 23 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 20 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. I.C.A.V. - Ind. conserve alimentari vegetali*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Ceramica meridionale UDA*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Metalplex*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.T. Ing. D'Andrea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988: dal 4 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. F.lli De Santis*, con sede in Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Montemiletto (Avellino):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Icalc - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 seettembre 1989:

1) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

3) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

4) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

5) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

6) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

7) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

8) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

9) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

10) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce del Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23. novembre 1987.

11) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 21 marzo 1989;
proroga da 52 mesi al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

12) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 a 58 mesi;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

13) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla S.S. 7 e S.S. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta primo lotto della S.S. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

14) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del primo lotto dell'opera pubblica variante alla S.S. 7 e S.S. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

15) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del Golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

16) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del Golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

17) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del Golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

18) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

19) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

20) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

21) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga da 67 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

22) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

23). Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale Enel; azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga da 48 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

24) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale Enel; azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

25) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

26) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

27) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

28) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

29) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del Golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area Casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1° lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione. Lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

30) Area del comune di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

31) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

32) Area industriale del comune di Porto Vesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

33) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del Golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

34) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'Ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 2 maggio 1989;
proroga da 36 mesi al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

35) Area del Porto Canale - Zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del 1° lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

36) Crisi occupazionale area provincia Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania Occidentale 4° lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

37) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del 3° e 4° lotto dell'acquedotto Campania Occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

38) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata da Ministero Agricoltura e Foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

39) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la S.S. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

40) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la S.S. 264 e la s.s. Cancello Arnone -Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

41) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

42) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

43) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada Capodrise, Maddaloni e Recale *tutti* in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana di cui ai progetti PS3/147 I, assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

44) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 2° lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

45) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico Enel» finanziato con fondi Enel e Bei, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

46) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

47) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 5° lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

48) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dal 18 aprile 1938 o entro sei mesi da tale data:
delibera CIPI 21 dicembre 1988;
proroga da 6 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

49) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dal 18 aprile 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a 12 mesi;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

50) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

51) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, P.S 23/318, 2° lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

52) Area dei comuni di Cefalù e Termini Imerese (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 33-*bis* in località Cefalù, resisi disponibili dal 23 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

53) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della S.S. n. 95 di «Brienza», lotto 4° dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

54) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172: diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

55) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

56) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. fondo valle Sele-Ofantina 2° lotto (Oliveto Citra - Calabritto), art. 32 della legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

57) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

58) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, progetto PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

59) Area del comune di Cagliari. — Completamento del 1° lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della Laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

60) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dell'Ente Ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

61) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Acquedotto Regi Lagni - 1° progetto 23/484a - 2° progetto 23/783a - 3° lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

62) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

63) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga da 132 a 135 mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

64) Area industriale di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici A.N.I.C. nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:
delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da 75 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

65) Area industriale di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici A.N.I.C. nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a 85 mesi;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

66) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga da 132 a 135 mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

67) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A3717

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto 19 maggio 1988 del prefetto di Chieti, l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 125.000.000 disposta in suo favore dal prof. Fernando De Ritis allo scopo di istituire un premio di studio.

89A3746

Autorizzazione all'Università degli studi di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 17 febbraio 1989 del prefetto di Ancona, l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.500.000 disposta in suo favore dal signor Edoardo Giacomucci allo scopo di di istituire un premio di studio in memoria del figlio Marco.

89A3747

Autorizzazione all'Università degli studi di Potenza ad accettare una donazione

Con decreto 24 marzo 1989 del prefetto di Potenza, l'Università degli studi di Potenza è stata autorizzata ad accettare la donazione di lire 2 milioni disposta in suo favore dai signori Riccinti, Molfese ed altri, allo scopo di istituire una borsa di studio in favore di uno studente d'ingegneria dell'Università degli studi di Potenza.

89A3748

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 33549/1.28.2/89 del 23 maggio 1989 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, la donazione, consistente in apparecchiature, da destinare alla prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare; all'istituto di clinica pediatrica, alla seconda cattedra di clinica pediatrica e alla seconda cattedra di clinica delle malattie tropicali e infettive.

Con decreto del prefetto di Roma n. 33565/Div. I uff. I del 20 marzo 1989 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Roma la donazione consistente in L. 1.400.000.000 da destinare all'istituto di prima clinica medica per l'acquisto di un tomografo assiale computerizzato.

89A3749

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100331/1.27.5/2ª sett. del 27 aprile 1989, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della Cariplo la donazione consistente in L. 100.019.477 da destinare all'acquisto di attrezzature per il Day Hospital di oncologia pediatrica presso la clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia.

89A3752

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11491/2ª sett. del 27 febbraio 1989 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della società Bianchi F.I.V. S.p.a. di Treviglio (Bergamo) la donazione consistente in L. 15.000.000 da destinare all'istituto di chimica biologica, quale contriburto *una-tantum* per ricerche di biochimica e fisiologia dell'attività motoria eseguite presso la cattedra di biochimica applicata.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17686/2ª sett. del 28 settembre 1988, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Chevron International Limited la donazione consistente in L. 15.000.000 da destinare all'istituto di geologia, per ricerche geologico-strutturali dell'area subalpina eseguite dal dott. Carlo Doglioni e per l'acquisto di materiali che si rendessero utili ai fini della ricerca.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 22394/88/2ª sett. del 7 marzo 1989, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Antonio Rossi la donazione consistente in U.S. $ 3.000 pari a L. 3.920.546 da destinare alla clinica oculistica per la continuazione delle ricerche nel campo specifico dello «Herpes Virus».

89A3750

Autorizzazione all'Università degli studi di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 637/I sett./2 del 19 maggio 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Teramo la donazione consistente in L. 3.000.000 da destinare all'organizzazione del seminario «Politica e diritto di Hobbes» promosso dall'istituto di studi storici e politici della facoltà di scienze politiche.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2083/I sett./2 del 21 febbraio 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Teramo le seguenti donazioni:

1) L. 3.950.000 da destinare ad una cappa di aspirazione per l'istituto di biologia e genetica della facoltà di medicina e chirurgia;

2) «La Biblioteca Rossi» del valore di L. 100.000.000 da destinare alla facoltà di giurisprudenza,

e da parte della Cassa di risparmio di Chieti la donazione di L. 5.000.000 per il congresso su G. D'Annunzio tenutosi nei giorni 23-24-25 novembre 1988.

89A3751

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2725/ sett. I del 26 settembre 1988 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Apple Computer di Milano la donazione consistente in un personal computer Apple Macintosh Plus da destinare al centro di calcolo interdipartimentale della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2726/ sett. I del 26 settembre 1988 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Apple Computer di Milano la donazione consistente in un personal computer Apple Macintosh Plus da destinare al dipartimento di economia aziendale «E. Giannessi».

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2727/ sett. I del 26 settembre 1988 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Pisa la donazione consistente in L. 3.000.000 da destinare all'Istituto di clinica medica generale I - Servizio di ematologia, per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

89A3753

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5670 del 28 settembre 1988 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Hewlett Packard Italiana S.p.a. la donazione consistente in tre calcolatori per un valore di L. 173.077.000 da destinare al Politecnico stesso.

89A3754

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 1046 Div. I dell'8 marzo 1989 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Seci per conto della Louis de Portere Italia la donazione consistente in un apparecchio broncoscopico pediatrico dotato di fonte luminosa e di apparecchiatura fotografica per un valore di L. 21.500.000 da destinare alla clinica pediatrica V afferente all'istituto di scienze biomediche dell'ospedale S. Paolo.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1166 Div. I del 6 aprile 1989 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Agip S.p.a. la donazione consistente in una bilancia di sedimentazione e accessori per un valore di L. 220.000 circa da destinare al dipartimento di scienze della terra.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1168 Div. I del 6 aprile 1989 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Smith Kline and French S.p.a. la donazione consistente in un monitor professionale 27 pollici Sony per un valore di L. 2.331.500 circa da destinare all'istituto di scienze mediche.

89A3755

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891970) L. 1.000